

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Nicola Modugno

Federica Misan
Davide Scotti
Michele Calabrese
Giulia Capetti
Gabriele Zanchi
Thomas Ferrari
Luca Manco
Carlotta Isabella Grazioli
Stefano Filoni

Milano
via Andrea Solari 12

Monza
vicolo Lambro 1
angolo via Vittorio Emanuele II
Tel. +39 02 874506
studio@vbea.it
vbea@pec.vergalloassociati.it
www.vbea.it

CF / P.Iva 02376400962

Milano, 07 marzo 2023

Clienti loro sede

CIRCOLARE 11/2023

BILANCIO DI ESERCIZIO

LE TRE TIPOLOGIE DI BILANCIO

Le società hanno a disposizione tre differenti tipologie di bilancio, in relazione a determinati parametri dimensionali che si rappresentano nella tabella che segue.

	ATTIVO DI BILANCIO	RICAVI DI VENDITE E PRESTAZIONI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
ORDINARIO	Oltre	Oltre	Oltre
ABBREVIATO (per società che NON abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati)	4.400.000	8.800.000	50
MICRO IMPRESE	175.000	350.000	5

Si può utilizzare la forma "ridotta di bilancio" se per due esercizi consecutivi non si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

Si deve utilizzare la forma "maggiore di bilancio" se per due esercizi consecutivi si sono superati almeno due dei tre parametri di cui sopra (anche diversi tra loro).

A titolo di cautela, è stato suggerito quanto segue:

- la progressione al bilancio "superiore" avviene già a decorrere dal secondo esercizio di superamento dei parametri;
- la regressione al bilancio "inferiore" avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta non si sono superati i parametri.

Le micro-imprese non saranno tenute alla redazione:

- del Rendiconto finanziario;
- della Nota integrativa, a condizione che in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c., numeri 9) e 16);
- della Relazione sulla gestione, se in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

Inoltre, a tali imprese non sono applicabili le disposizioni relative agli strumenti derivati.

NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Ricordiamo che a decorrere dal 16.03.2019 è previsto che le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 c.c. commi 2 e 3, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore. Tale nomina diviene obbligatoria quando:

- ✓ la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- ✓ la società esercita il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ✓ vengono superati per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

La normativa prevede, inoltre, che l'obbligo verrà meno nel caso in cui per tre esercizi consecutivi non venga superato alcuno dei sopra indicati nuovi limiti.

L'ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Redazione del progetto di bilancio

L'organo amministrativo della società deve predisporre, alla fine di ogni esercizio sociale, il progetto di bilancio d'esercizio, composto da alcuni documenti obbligatori:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione (che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis cod. civ. se le informazioni richieste dall'art. 2428 n. 3 e 4 c.c. sono fornite nella Nota integrativa).

Si evidenzia che il D.Lgs. 139/2015, ha aggiunto, a decorrere dai bilanci relativi all'esercizio 2016, tra i documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio, il rendiconto finanziario, la cui redazione è già peraltro fortemente raccomandata dall'OIC 10.

Secondo la normativa vigente, non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma è necessario che lo stesso venga consegnato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte.

2. Presentazione agli organi preposti al controllo

Ai sensi dell'articolo 2429, comma 1, cod. civ., il progetto di bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. L'organo di controllo ha poi 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio, che, necessariamente, dovrà indicare all'assemblea se approvare, non approvare ovvero modificare il bilancio. Il mancato rispetto del termine di trenta giorni non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio; tale conseguenza si perviene, però, quando il ritardo determina il mancato deposito della Relazione del Collegio sindacale, che quindi rende annullabile la delibera stessa.

3. Deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale

Per consentire ai soci di prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato (articolo 2429, comma 3, cod. civ.), l'organo amministrativo deve depositare presso la sede sociale:

- il progetto di bilancio;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale (ove presenti);
- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (ove presenti).

4. Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci

Affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro i seguenti termini individuati dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ.:

- un termine ordinario **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- un termine straordinario **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, per ipotesi particolari specificamente previste dall'articolo 2364 cod. civ., ossia:
 - ✓ società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - ✓ presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono segnalare nella relazione di cui all'articolo 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

La mancata motivazione del rinvio della convocazione dell'assemblea nel termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2392c.c. anche per il mancato rispetto dell'obbligo di dotare la società di un adeguato assetto amministrativo organizzativo e contabili ai sensi dell'art. 2086 II comma del c.c.

Nelle società per azioni, l'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione, ai sensi dell'art. 2368 cc, qualora gli intervenuti detengano almeno la metà delle partecipazioni al capitale della società; in seconda convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita, ai sensi del III comma dell'art. 2369 c.c. qualunque sia la percentuale dei presenti, può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale intervenuta e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che lo statuto della società non disponga diversamente.

Nelle società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 2479, comma 3, cod. civ.):

il bilancio può pertanto essere approvato in forma non assembleare. Nelle Srl non è prevista la seconda convocazione. Valgono in ogni caso le previsioni statutarie.

5. Deposito del bilancio presso il registro imprese

Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. I documenti da depositare sono:

- il bilancio d'esercizio;
- la relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione);
- la relazione del collegio sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
- il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, dalle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all'approvazione del bilancio.

PROROGA DEI TERMINI AL 2.5.2023

Tenuto conto di quanto fin qui esposto in riferimento all'*"Iter di approvazione del bilancio di esercizio"*, è opportuno evidenziare che per l'anno 2023, il 30 aprile (data ultima per l'approvazione del progetto di bilancio) cade di domenica e che è festivo anche l'1.5.2023, pertanto, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963 co. 3c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione).

Tale proroga seguirà, conseguentemente, un iter a ritroso con riferimento ai termini degli adempimenti da rispettare anteriormente alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio (il 2.5.2023) e che richiedono il rispetto di un intervallo di tempo minimo.

Per semplicità, di seguito forniamo una tabella che schematizza i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- in caso di termini ordinari, in data 2.5.2023 (il 30.4.2023, infatti, cade di domenica ed è festivo anche l'1.5.2023);
- in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2023.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2022	
		Ordinario (120 gg)	Prorogato (180 gg)
Redazione progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	1.4.2023	30.5.2023
Redazione relazione sulla gestione da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	1.04.2023	30.05.2023
Consegna del progetto di bilancio a revisori e sindaci (ove presenti)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	1.04.2023	30.05.2023
Deposito del bilancio e relazioni di amministratori, sindaci e revisori presso la sede sociale	Nei 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	15.04.2023	13.06.2023
Convocazione assemblea	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea	24.04.2023	21.06.2023
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	2.5.2023	29.06.2023
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	1.6.2023	31.07.23

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

In ultimo, a seguito della riapertura dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale art. 3 comma 10-undecies d.l. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe" 2023), anche per il 2023 e fino al 31 luglio, le assemblee delle società potranno svolgersi a "distanza", mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti.

Si precisa che tale riapertura non impatterà sui termini di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022 che, quindi, dovranno essere approvati nei termini ordinari (120 giorni), salvo le condizioni normative che ne consentano il rinvio.

Il ricorso a riunioni a distanza è ritenuto praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Si allegano i modelli per le convocazioni delle assemblee e il foglio presenze.

Studio Vergallo Brivio & Associati

Dott. Luca Brivio

